



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4/C.C. Registro delle Deliberazioni del 22-03-2021

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di marzo alle ore 19:00, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione in Prima convocazione in seduta

Risultano:

| | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------|----------|
| CONTI GIUSEPPE | P | GNECCHI GIUSEPPE | P |
| MAGGI PIERANGELA | P | RIVA OMAR | P |
| NAVA DIANA | P | CORTENOVA DANIELE | A |
| RIVA LUCIA | P | COLOMBO DARIO | P |
| MANZOCCHI ROBERTO | P | POLVARA ALESSIA | P |
| COLOMBO EMANUELA | P | | |

Presenti...: 10 (Riva L e Riva O) in videoconferenza

Assenti...: 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE BARONE ANTONINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor CONTI GIUSEPPE, PRESIDENTE, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

Vista la deliberazione ARERA del 24 Novembre 2020 493/2020/R/rif la quale reca aggiornamenti al MTR ai fini della predisposizione del PEF per l'anno 2021, con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Dato atto che le citate delibere dell'ARERA ed gli allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Dato atto che nel caso del Comune di Garlate l'Ente di governo dell'Ambito non è stato costituito;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che disponeva: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;

Visto il Decreto 13 gennaio 2021 del Ministero dell'Interno che riporta: *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021”*.

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un costo complessivo di euro 295.165,14;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente.

Dato atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestata dalla determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune n. 34/78 del 052/03/2021 da cui risulta che sono stati verificati:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti;

- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ravvisata la necessità di dover determinare, con il presente atto, l'articolazione tariffaria relativa alle utenze domestiche allegato B) e alle utenze non domestiche allegato C) relative all'anno 2021 e considerato che

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:
 - a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa
 - b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa,
 - c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici K_a e K_b (relativa alle utenze domestiche – allegato D) e K_c e K_d (relativi alle utenze non domestiche – allegato E) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99.

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%;

Ritenuto inoltre opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate TARI relative all'anno 2021:

- prima rata: 31 luglio 2021
- seconda rata: 30 settembre 2021
- terza rata: 30 novembre 2021
- versamento in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2021

Richiamato altresì l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

- *15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*
- *15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*
- *15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano*

efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

- *15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.*

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

Acquisito il parere del Revisore dei conti;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 n.267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione unanime favorevole resa nei modi e in forma di legge

DELIBERA

- 1) di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, e relativi allegati (Allegato A) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;
- 2) di approvare le tariffe della tassa rifiuti anno 2021, di cui all'allegato B) utenze domestiche e all'allegato C) utenze non domestiche;
- 3) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia nella misura del 5%;
- 4) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate anno 2021:
 - prima rata: 31 luglio 2021
 - seconda rata: 30 settembre 2021
 - terza rata: 30 novembre 2021
 - versamento in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2021
- 5) di trasmettere la presente delibera, gli atti e i documenti ad ARERA, come previsto dalla vigente normativa;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
- 7) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata.

Con successiva votazione unanime favorevole resa nei modi e in forma di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.4 del 22-03-2021

**PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

**OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO
ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021**

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Lì,

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Artusi Maria Rosa

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Lì,

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Artusi Maria Rosa

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel testo oggi vigente, si comunica che, contro il provvedimento suddetto, è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Milano ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 entro il termine di sessanta giorni;
- oppure, in alternativa al ricorso al T.A.R., ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CONTI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BARONE ANTONINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale www.comune.garlate.lc.it di questo Comune il giorno 07-04-2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, 07-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BARONE ANTONINA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì, 07-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BARONE ANTONINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, D.Lgs.vo n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi;

è divenuta esecutiva il 22-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BARONE ANTONINA

ALLEGATO B

| Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche | | | | | | |
|---|--|----------|---|---|------------------|----------------------|
| Tariffa utenza non domestica | | mq | KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa) | KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile) | Tariffa fissa | Tariffa variabile |
| 3 .1 | MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,EC | 0,00 | 0,42 | 3,40 | 0,159861 | 0,628668 |
| 3 .2 | CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIAN | 4.082,00 | 0,74 | 6,03 | 0,281660 | 1,114961 |
| 3 .4 | ESPOSIZIONI,AUTOSALONI | 64,00 | 0,37 | 3,03 | 0,140830 | 0,560254 |
| 3 .5 | ALBERGHI CON RISTORANTE | 0,00 | 1,20 | 9,86 | 0,456747 | 1,823137 |
| 3 .6 | ALBERGHI SENZA RISTORANTE | 0,00 | 0,86 | 7,02 | 0,327335 | 1,298014 |
| 3 .7 | CASE DI CURA E RIPOSO | 347,00 | 0,98 | 8,00 | 0,373010 | 1,479219 |
| 3 .8 | UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI | 0,00 | 1,13 | 9,30 | 0,430103 | 1,719592 |
| 3 .9 | BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO | 58,00 | 0,58 | 4,78 | 0,220761 | 0,883833 |
| 3 .10 | NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA, | 0,00 | 0,99 | 8,12 | 0,376816 | 1,501407 |
| 3 .11 | EDICOLA.FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE | 143,00 | 1,30 | 10,63 | 0,494809 | 1,965512 |
| 3 .12 | ATTIVIT_ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEG | 95,00 | 0,88 | 7,20 | 0,334947 | 1,331297 |
| 3 .13 | CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO | 2.014,00 | 1,04 | 8,52 | 0,395847 | 1,575368 |
| 3 .14 | ATTIVIT_ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PR | 0,00 | 0,67 | 5,50 | 0,255017 | 1,016963 |
| 3 .15 | ATTIVIT_ ARTIGIANALI DI PRODUZ BENI SPEC | 0,00 | 0,82 | 6,71 | 0,312110 | 1,240695 |
| 3 .16 | RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,EC | 0,00 | 6,13 | 50,28 | 2,333217 | 9,296892 |
| 3 .17 | BAR,CAFF_,PASTICCERIA | 0,00 | 4,96 | 40,65 | 1,887888 | 7,516282 |
| 3 .18 | SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,ECC | 508,00 | 2,07 | 16,99 | 0,787889 | 3,141491 |
| 3 .20 | ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE | 396,00 | 8,25 | 67,66 | 3,140137 | 12,510495 |

| Tariffa di riferimento per le utenze domestiche | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|--|---|------------------|----------------------|
| Tariffa utenza domestica | | mq | KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa) | Num uten Esclusi immobili accessori | KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile) | Tariffa fissa | Tariffa variabile |
| 1 .1 | USO DOMESTICO-UN COMPONENTE | 38.145,90 | 0,84 | 399,74 | 0,92 | 0,198600 | 59,930201 |
| 1 .2 | USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI | 42.051,00 | 0,98 | 385,00 | 1,72 | 0,231700 | 112,043420 |
| 1 .3 | USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI | 25.954,78 | 1,08 | 231,97 | 2,05 | 0,255342 | 133,540122 |
| 1 .4 | USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI | 17.089,44 | 1,16 | 154,03 | 2,60 | 0,274257 | 169,367960 |
| 1 .5 | USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI | 5.365,00 | 1,24 | 41,00 | 3,25 | 0,293171 | 211,709950 |
| 1 .6 | USO DOMESTICO-SEI O PIU COMPONENTI | 2.366,00 | 1,30 | 21,00 | 3,75 | 0,307357 | 244,280712 |
| 2 .1 | USO DOMESTICO ACCESSORI-UN COMPONENTE | 5.558,21 | 0,84 | 76,00 | 0,00 | 0,198600 | 0,000000 |
| 2 .2 | USO DOMESTICO ACCESSORI-DUE COMPONENTI | 8.023,00 | 0,98 | 97,00 | 0,00 | 0,231700 | 0,000000 |
| 2 .3 | USO DOMESTICO ACCESSORI-TRE COMPONENTI | 4.800,08 | 1,08 | 45,00 | 0,00 | 0,255342 | 0,000000 |
| 2 .4 | USO DOMESTICO ACCESSORI-QUATTRO COMPONENTI | 3.215,39 | 1,16 | 47,00 | 0,00 | 0,274257 | 0,000000 |
| 2 .5 | USO DOMESTICO ACCESSORI-CINQUE COMPONENTI | 997,00 | 1,24 | 7,00 | 0,00 | 0,293171 | 0,000000 |
| 2 .6 | USO DOMESTICO ACCESSORI-SEI O PIU COMPONENTI | 293,00 | 1,30 | 1,00 | 0,00 | 0,307357 | 0,000000 |
| 1 .1 | USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-LOCALI AD USO STAGIONALE | 494,22 | 0,58 | 6,07 | 0,64 | 0,139020 | 41,951141 |
| 1 .2 | USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-LOCALI AD USO STAGIONALE | 53,00 | 0,68 | 1,00 | 1,20 | 0,162190 | 78,430394 |
| 1 .4 | USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-LOCALI AD USO STAGIONALE | 370,00 | 0,81 | 2,00 | 1,82 | 0,191980 | 118,557572 |
| 1 .6 | USO DOMESTICO-SEI O PIU COMPONENTI-LOCALI AD USO STAGIONALE | 889,00 | 0,91 | 3,00 | 2,62 | 0,215150 | 170,996498 |
| 2 .2 | USO DOMESTICO ACCESSORI-DUE COMPONENTI-LOCALI AD USO STAGIONALE | 18,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,162190 | 0,000000 |
| 1 .1 | USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-COMPOSTAGGIO DOMESTICO | 169,00 | 0,84 | 1,00 | 0,82 | 0,198600 | 53,937181 |
| 1 .2 | USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO | 267,00 | 0,98 | 3,00 | 1,54 | 0,231700 | 100,839078 |
| 1 .4 | USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO | 289,00 | 1,16 | 2,00 | 2,34 | 0,274257 | 152,431164 |
| 1 .5 | USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO | 272,00 | 1,24 | 2,00 | 2,92 | 0,293171 | 190,538955 |
| 2 .1 | USO DOMESTICO ACCESSORI-UN COMPONENTE-COMPOSTAGGIO DOMESTICO | 35,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,198600 | 0,000000 |
| 2 .5 | USO DOMESTICO ACCESSORI-CINQUE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO | 54,00 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,293171 | 0,000000 |